

XXIII^a TORNATA

LUNEDÌ 8 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag.	522
Disegni di legge (Approvazione di):		
« Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazione dei loro immobili »		537
« Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213, e 2 maggio 1925, n. 868, concernenti le opere di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti »		541
(Discussione di):		
« Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte »		536
Oratori:		
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>		536
SCIALOJA		536
« Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: A) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; B) Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; C) Decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 »		
Oratori:		
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>		541
GIUNTI		541
(Per la sostituzione di un membro in un Ufficio centrale)		536
Oratori:		
PRESIDENTE	536,	537
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>		537
TAMASSIA		536
(Presentazione di)		526

Interpellanza (Per lo svolgimento di una)	522
Oratori:	
DE AMICIS MANSUETO	522
SPADA, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura</i>	522
(Svolgimento di):	
« Del senatore Di Brazzà sul modo col quale hanno funzionato o funzionano gli enti ai quali è stata affidata l'esecuzione della legge sul risarcimento dei danni di guerra »	528
Oratori:	
DI BRAZZÀ	528
RAINERI, <i>ministro per le terre liberate</i>	530
Interrogazioni (Annuncio di)	542
(Svolgimento di):	
« Del senatore Libertini relativa all'ultimo sciopero nella capitale »	522
Oratori:	
LIBERTINI	523
TESO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	522
« Del senatore Grandi relativa alla scuola di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente e di complemento »	524
Oratori:	
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	524, 525
GRANDI	525
« Dei senatori Dallolio Alberto e Bollati per chiedere speciali provvedimenti a favore dei grandi invalidi »	526
Oratori:	
DALLOLIO ALBERTO	526
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	526
Relazioni (Presentazione di)	526, 528, 537, 538, 542
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	534

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e dei telegrafi, per la ricostruzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e per l'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

DE AMICIS MANSUETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE AMICIS MANSUETO. Giacchè veggo presente l'onorevole sottosegretario per l'agricoltura, vorrei domandargli se e quando vuole discutere l'interpellanza da me presentata insieme al collega Cannavina il 31 luglio scorso sull'Istituto zootecnico di Montedimezzo.

SPADA, *sottosegretario per l'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADA, *sottosegretario per l'agricoltura*. A nome del ministro di agricoltura dichiaro di accettare l'interpellanza dei senatori De Amicis Mansueto e Cannavina.

Il ministro è assente da Roma; tornerà tra pochi giorni e si riserverà, di comune accordo con gli interpellanti, di fissare l'epoca per lo svolgimento della interpellanza.

DE AMICIS MANSUETO. Ringrazio.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i senatori: Apolloni, di giorni 30; Arlotta, di giorni 10; Artom, di giorni 15; Badoglio, di giorni 30; Bennati, di giorni 30; Beria D'Argentina, di giorni 30; Bettoni, di giorni 8; Cavalli, di giorni 30; Chersic, di giorni 30; Chiappelli, di giorni 15; Clemente, di giorni 8; Credaro, di giorni 5; D'Ovidio F., di giorni 30; D'Ovidio E., di giorni 8; D'Alife, di giorni 10; Di Stefano, di giorni 4; Giusti del Giardino, di giorni 15; Hortis, di giorni 30; Levi, di giorni 15; Manna

di giorni 10; Pianigiani, di giorni 10; Triangi, di giorni 15; Suardi, di giorni 10; Ronco, di giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi sono accordati.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Libertini al ministro dell'interno presidente del Consiglio: « Per sapere se può essere consentito che, per la imposizione di pochi facinorosi audaci, contrariamente alle determinazioni della maggiore associazione del lavoro e contrariamente anche alla stessa volontà della grandissima maggioranza dei lavoratori medesimi, si sospendano per oltre 24 ore i servizi pubblici della capitale del Regno con tutte le relative deplorevoli conseguenze ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario all'interno per rispondere a questa interrogazione.

TESO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Lo sciopero generale a cui allude l'onorevole senatore Libertini, fu proclamato in Roma nel pomeriggio del 25 luglio in seguito all'uccisione di un ardito del popolo a Monterotondo, e come protesta per i luttuosi fatti avvenuti a Roccastrada, in provincia di Grosseto. Lo sciopero fu deciso dalla Commissione generale della Camera confederale del lavoro d'intesa con parecchi rappresentanti delle leghe operaie, col Sindacato dei tramvieri e con i dirigenti la Federazione del libro, per cui scioperarono tutti i tipografi di Roma, compresi quelli addetti ai giornali.

Le autorità fecero pratiche presso la Camera del lavoro confederale perchè lo sciopero fosse limitato, almeno nel tempo; ma queste pratiche non riuscirono. Anzi, avendo pubblicato il giornale *Avanti!* che lo sciopero sarebbe durato soltanto 24 ore, ossia dalle ore 18 del 25 alle ore 18 del 26, i dirigenti delle due Camere del lavoro si affrettarono ad avvertire gli organizzati che lo sciopero avrebbe dovuto continuare fino alla mezzanotte del 26. Così accadde che numerosi tramvieri, i quali, fondandosi sul comunicato dell'*Avanti!*, si erano presentati ai depositi prima delle ore 18 del 26 per ripren-

dere il servizio, per ordine del Sindacato dovettero ritirarsi.

Come l'onorevole interrogante vede, non si tratta soltanto dell'imposizione di pochi facinorosi, ma di un vero e vasto movimento di classe. Se non si fosse trattato di una grande moltitudine di lavoratori e delle loro associazioni, ma della prepotenza di pochi, le loro intimidazioni non avrebbero potuto prevalere, e sarebbe stato agevole alle autorità di far abortire o limitare il movimento. Forse lo sciopero non si sarebbe neppure iniziato, perchè la Confederazione generale del lavoro non l'avrebbe proclamato.

Infatti, come è noto all'onorevole interrogante, la Confederazione del lavoro, sull'esempio dato già da tempo dai socialisti germanici, si è dichiarata contraria allo sciopero nei servizi pubblici.

Confidiamo che questa deliberazione agevoli l'opera dell'autorità negli eventuali scioperi avvenire e renda più facile la loro azione per contenerli ed alleviarne le conseguenze nei riguardi dei servizi pubblici.

LIBERTINI. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Onorevole Sottosegretario, la mia risposta sarà molto breve e non potrà essere molto soddisfacente per lei, perchè ciò che Ella ha detto non fa che risaldare in me la convinzione che da parte del Governo non si è fatto tutto quello che si poteva fare per impedire lo sciopero.

Anzitutto, bisogna ricordare che il deliberato della Confederazione del Lavoro, che dava la norma di non potersi consentire lo sciopero nei servizi pubblici, fu antecedente a quello che si verificò a Roma; chè, se vogliamo parlare di movimento di classe, dobbiamo ritenere che in seguito a ciò le masse dei lavoratori avrebbero dovuto, secondo la predetta norma, non scioperare.

TESO, *sottosegretario per gli affari interni*. Badi che la decisione è stata presa dalla Confederazione del lavoro.

LIBERTINI. Insisto nel dire che quella che doveva essere una manifestazione voluta dalla classe proletaria non fu che la manifestazione della prepotenza di pochi facinorosi e non per ragioni economiche ma per scopi politici. Purtroppo sappiamo ormai la storia di questi scio-

peri, e specialmente nella capitale del Regno, nella quale dovrebbe assicurarsi la maggior tranquillità per tante ragioni che sarebbe lungo enumerare.

Gli scioperi invece qui sono diventati epidemici: ad ogni minima occasione vi è chi impone ai lavoratori di lasciare il lavoro, non esclusa la parte che riflette i servizi pubblici e spessissimo contro la volontà degli organizzati.

Onorevole Sottosegretario, potrei portarle le prove di tramvieri, vetturini ed altre categorie di operai, che protestano energicamente tutte le volte che sono obbligati a scioperare, e che costretti a queste manifestazioni dalle minacce dei pochi e ben noti facinorosi. A me pare che bisognerebbe avere una attenzione speciale alla situazione della capitale del Regno che è delicatissima: su Roma più che nel resto dell'Italia sono appuntati gli sguardi non solo degli amici, che vorrebbero veder migliorate le nostre condizioni interne, ma soprattutto di coloro che hanno interesse di veder svalutata l'efficienza della nostra patria. E le ripercussioni all'estero non vanno neppure dimenticate: è una questione di non poco conto, una cosa di gravità eccezionale: io sono persuaso che se da parte del Governo ci fosse maggior sollecitudine e fermezza nel colpire i piccoli centri nervosi, che sono quelli che spingono i lavoratori a queste inconsulte manifestazioni, si riuscirebbe ad impedire queste periodiche sospensioni di lavoro.

È questo un preciso dovere del Governo, ed io mi voglio augurare che per l'avvenire, tenendo presente tutto questo insieme di cose, e nell'intento di fare opera che serva a rialzare il nostro prestigio all'estero, il Governo provvederà adeguatamente.

Basterà per ciò che il Governo dia piena libertà di funzionare ai suoi organi, i quali conoscono assai bene questi centri propulsori in modo che le minacce di pochi facinorosi, insisto nell'appellativo, non costringano le classi operaie a scioperare.

Come si pretende la libertà di sciopero, bisogna garantire anche la libertà di lavoro; e questo lo dico anche nell'interesse delle classi operaie. (*Bene, bravo!*).

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'interrogazione del senatore Garofalo al Presidente del Consi-

glio ed al ministro degli affari esteri. Ma poichè tali ministri non sono presenti, domando al senatore Garofalo se vuol rimandare la sua interrogazione.

GAROFALO. Chiedo che sia rimandata fino al ritorno del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito. Verrebbe poi l'interrogazione del senatore Lamberti al ministro della guerra. Ma poichè il senatore Lamberti non è presente, la sua interrogazione si intende decaduta.

Viene ora l'interrogazione del senatore Grandi al ministro della guerra: « Per conoscere le ragioni per le quali non sono ancora riaperte le scuole di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente e per conoscere i criteri secondo i quali sono state istituite le scuole allievi ufficiali di complemento ».

Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Il senatore Grandi chiedè perchè non siano ancora state riaperte le Scuole di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, e chiede ancora secondo quali criteri sono state istituite le scuole allievi ufficiali di complemento.

Rispondo sobriamente.

Le scuole di reclutamento per gli ufficiali in S. A. P. furono fin qui adibite (e lo sono ancora) allo svolgimento dei « Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori delle armi combattenti », circa settemila, assunti in servizio durante la guerra, per i quali tutti i locali delle predette Scuole furono e sono impegnati.

Questi corsi furono imposti dall'urgente necessità di completare e migliorare l'efficienza dei quadri, colmando le gravi deficienze di coltura di alcune categorie di ufficiali reclutati affrettatamente durante la guerra, livellando per tutti, nella possibile misura, le disparità culturali; sviluppando infine, nel campo teorico, le cognizioni pratiche acquistate dagli ufficiali in guerra, ed elevandone l'istruzione tecnica per renderli, oltre che buoni capi sul campo di battaglia, buoni educatori ed istruttori in tempo di pace.

Ad assicurare però nel contempo il gettito normale di ufficiali in S. A. P. è stato aperto un concorso per il passaggio in detta categoria di ufficiali di complemento delle armi combattenti, aventi un determinato periodo di servizio

di guerra, e in grado quindi di dare un eccellente rendimento; fonte questa che darà oltre 1400 ufficiali subalterni, quanti cioè all'incirca avrebbero dati le Scuole di reclutamento in quattro successivi corsi corrispondenti a quelli prebellici. Questi giovani saranno istruiti in corsi di 4 o 5 mesi.

Veniamo infine alle Scuole allievi ufficiali di complemento.

Le Scuole allievi ufficiali di complemento sono state istituite per far fronte alle necessità degli effettivi di mobilitazione. L'esperienza della guerra ci apprese che occorre un gettito annuo di circa 10,000 ufficiali di complemento. Per provvedere all'istruzione di questo notevole quantitativo annuo si riconobbe necessario ricorrere alla istituzione di vere e proprie Scuole allievi ufficiali di complemento, disponendone una per ogni corpo d'Armata. Le ragioni dell'adozione di una tale organizzazione, che consente un'attività didattica ben più fruttifera di quella attuabile presso i reggimenti, sono essenzialmente:

a) esigenze di insegnamento, quali sono una scelta accurata del personale insegnante e una maggiore efficienza dell'azione istruttiva, entrambe rese indispensabili dalla breve durata dei corsi e dalla più completa formazione che si dimostrò necessaria per gli ufficiali di complemento;

b) possibilità di adatti alloggiamenti anche nei riguardi delle esigenze scolastiche;

c) opportunità di lasciare i giovani allievi ufficiali in prossimità delle sedi di provenienza e degli studi già compiuti o in atto.

Questi giovani, muniti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, sono addestrati ad un corso di un anno (5 mesi di corso teorico e 7 mesi di istruzione ai corpi), dopo di che sono nominati ufficiali di complemento.

Ma, per diventare effettivi, essi devono frequentare i corsi regolari della Scuola di Modena, (corsi che avranno la durata di 3 anni) ovvero dell'Accademia militare di Torino (corsi che avranno la durata di 4 anni). Con ciò, si viene finalmente a riaprire il corso normale di reclutamento di ufficiali effettivi e a richiamare alla loro normale funzione le Scuole di Modena e di Torino conformemente ai desideri del senatore interessante.

A giorni uscirà la circolare di preavviso all'apertura dei corsi.

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Il problema del reclutamento degli ufficiali è di tale gravità ed importanza che non può essere oggetto di una interrogazione. Il problema sarà discusso e trattato ampiamente quando verrà dinanzi al Senato il progetto di riordinamento dell'esercito, come è stato annunciato dall'onorevole ministro.

La mia interrogazione è stata motivata dal fatto che per tre anni - dopo cessate le ostilità - non si è più parlato di riaprire la scuola di Modena e l'accademia militare. La risposta che oggi mi ha dato così cortesemente l'onorevole ministro della guerra, il quale mi assicura che queste scuole saranno riaperte col prossimo autunno mi fa molto piacere, e di questo lo ringrazio e mi dichiaro soddisfatto; da quelle scuole che si riaprono, è uscita la falange di tutti quegli ufficiali che eroicamente e sapientemente hanno fatto la guerra, e i migliori generali che ci hanno condotto alla vittoria.

In quanto alle scuole degli ufficiali di complemento, io ne comprendo la ragione e l'utilità, soltanto vorrei far considerare all'onorevole ministro che queste scuole, alle quali concorrono giovani con elevata cultura ed educazione superiore alla comune, hanno fatto nascere alla gioventù un po' d'illusioni, perchè quando questi giovani si sono presentati credevano di essere accolti come in una scuola, ma purtroppo, sebbene si sapesse che queste scuole fossero state da mesi istituite, questi giovani sono stati ricevuti e messi a dormire in terra, in compagnia di animali di cui non è il caso di fare il nome. Bisognerebbe che anche in questi particolari si avesse un po' di cura, e si cercasse di accogliere un po' meglio questa gioventù. Se è vero che queste scuole sono gratuite, in corrispettivo di questa gratuità, i giovani portano un corredo di cultura e di educazione. Quindi vorrei raccomandare all'onorevole ministro della guerra che cercasse di fare accogliere questi giovani con un po' più di riguardo, perchè le prime impressioni nei giovani sono quelle che rimangono e la prima impressione deve essere non di disgusto, ma

di fede e di amore e di esaltazione per la vita militare.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Non ho difficoltà a rispondere con tutta franchezza che gli inconvenienti rilevati dall'onorevole Grandi furono da me accertati, e, in seguito a questo accertamento, ho dato disposizioni severissime, perchè il trattamento di questi giovani sia all'altezza delle funzioni che sono chiamati a compiere nel paese. Ripeto al Senato nel contempo le dichiarazioni fatte alla Camera, cioè che è intenzione del ministro della guerra, di pieno concerto col Governo, di presentare per la fine dell'anno corrente, alla discussione dei due rami del Parlamento l'ordinamento provvisorio dell'esercito.

Come ho già detto in altra occasione, questo ordinamento è provvisorio, per modo di dire, perchè rappresenta l'ordinamento di transizione tra le vecchie forme difensive del paese e la novissima forma futura della nazione armata. Ritengo sia tempo che il Parlamento sia investito di questo altissimo problema, che deve preoccupare la coscienza di tutti i cittadini italiani, riguardando l'organizzazione difensiva del nostro paese. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole Pellerano al ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Fummo d'accordo ieri con l'onorevole interrogante di rimandare questa interrogazione a giorno da destinarsi, avendo io ancora bisogno di raccogliere alcune informazioni.

PELLERANO. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora quest'interrogazione è rinviata.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Dallolio Alberto e Bollati al sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra: « Per sapere se il Governo intende prendere speciali provvedimenti a favore dei grandi invalidi che ne sono meritevoli, per la grandezza della loro sventura e perchè la necessità

nella quale si trovano di essere continuamente assistiti da altre persone, rende insufficienti per essi la pensione ordinaria ».

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Se i senatori interroganti lo consentono, risponderò io per il sottosegretario delle pensioni ora assente.

Assicuro i senatori Dallolio e Bollati che la condizione dei grandi invalidi è oggetto di speciali cure da parte del Governo.

Benchè dei provvedimenti siano stati presi per loro, pure noi riteniamo che ancora di più si debba fare e studiamo la loro situazione; perchè è un sacro debito di gratitudine del paese venire in soccorso di questi eroi, che hanno sacrificato la loro giovinezza per la patria e che portano indelebili nelle carni le stigmate del loro eroismo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dallolio Alberto.

DALLOLIO ALBERTO. Anche a nome del collega Bollati, prendo atto con viva soddisfazione della risposta dell'onorevole ministro del tesoro, e confido che si riuscirà ad assicurare quell'opera di giustizia che noi abbiamo invocata dal Governo. Nella rapida vicenda delle cose umane, molte cose si dimenticano; ma non possiamo noi dimenticare, come ha detto l'onorevole ministro, questi giovani, che per un altissimo sentimento, hanno fatto offerta della loro vita, la quale poi non è stata loro risparmiata che per divenire un peso ed un tormento. È doveroso e degno che a questi infelicissimi tra gli invalidi della guerra, si volga, con particolare affetto, la sollecitudine materna della patria. (*Bene*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Grassi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRASSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione d'ingegneria chimica presso la R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto »;

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 di lire 8,215,000 per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario ad Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari »;

« Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 165, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna »;

« Modificazioni delle norme in vigore circa i servizi locali di vigilanza igienico-sanitaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, e prevengo lui e il Senato che nei primi due vi è già una domanda di trenta senatori perchè siano dichiarati d'urgenza e messi in discussione, a norma dell'articolo 85 del regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Del Giudice a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL GIUDICE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sepoltura della salma di un soldato ignoto ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Del Giudice della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Niccolini Pietro a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

NICCOLINI PIETRO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano »;

« Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Niccolini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Mosca a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

MOSCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge: « Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914 firmata a Roma addì 6 febbraio 1920 »;

« Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e d'amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920 firmata a Roma il 25 giugno 1921, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosca della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Tamassia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TAMASSIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Ratifica dei decreti Reali emanati ai sensi del Re regio decreto 30 settembre 1920 n. 1389 per la proroga e per la abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge: « Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-1922 della maggiore assegnazione di lire 515 mila da erogarsi a favore della Regia accademia dei Lincei »;

« Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per l'esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Siccome però per due dei disegni di legge testè presentati dall'onorevole ministro del tesoro è stata fatta richiesta, sottoscritta da oltre trenta senatori, perchè siano ammessi alla discussione, e siccome su questa richiesta, a norma dell'articolo 85 del regolamento, il Senato deve deliberare a scrutinio segreto, procederemo ora anche a questa votazione.

Do lettura della relativa richiesta di discussione:

« I sottoscritti domandano che i disegni di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 di lire 8 milioni 215 mila per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari » e « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'in-

terno di lire 19 milioni e lire 108 mila, per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto», già approvati dall'altro ramo del Parlamento, siano portati a discussione immediata del Senato.

« Mango, Supino, Niccolini, Sandrelli, Roberto Brusati, Schiralli, Palumbo, Venosta, D'Audrea, Di Sant' Onofrio, De Amicis Mansueto, Di Terranova, Garofalo, Torraca, Calisse, Martino, Pagliano, Della Noce, Masci, Cefalo, Giunti, Cagnetta, Cocchia, Amelio, Di Vico, Leonardi Cattolica, Paternò, Chimienti, Cannavina, Giordani, Quarta, Squitti, Tivaroni, Mariotti Di Cambiano, Casalini, Vanni ».

PRESIDENTE. Invito il senatore, segretario, onorevole Sili a procedere all'appello nominale per queste votazioni.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di una interpellanza del senatore Di Brazzà ai ministri delle terre liberate e delle finanze « sul modo col quale hanno funzionato e funzionano gli Enti ai quali è stata affidata la esecuzione della legge sul risarcimento dei danni di guerra ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Brazzà.

DI BRAZZÀ. Onorevoli colleghi. L'argomento oggetto della mia interpellanza è tanto vasto

che potrebbe far nascere in voi il timore che io voglia pronunciare un lungo discorso. Si rassicurino però i miei colleghi, io non abuserò della benevolenza che mi avete sempre dimostrato, e per la quale vi ringrazio, e cercherò di essere il più breve possibile.

Se noi ci riportiamo col pensiero ai tristi giorni dell'ottobre del 1917 e degli anni successivi, è impossibile che noi non riconosciamo con tristezza, che il Governo sin dal primo inizio della sfortunata epoca della invasione, e quello che ha seguito la gloriosa liberazione dei nostri territori invasi, non si è fatta una idea esatta, nè della importanza della questione, nè dell'entità del disastro, e non ha avuto la percezione esatta, o l'intuito di quello che si avrebbe dovuto fare.

È giusto d'altra parte riconoscere che non si era mai presentata una sventura così tremenda, e per conseguenza, un problema, o per dire più esattamente, una serie di problemi da risolversi tutti difficili e complessi.

Il ritornare sul passato, e venire a discutere ora su quello che si avrebbe dovuto fare allora, e se gli enti ai quali è stata affidata la esecuzione della legge, siano stati i più adatti, sarebbe, secondo me, inutile qualora il farlo non possa ridondare ad un beneficio presente, e rimediare così ad errori commessi, ed anche ricercare a chi incombe la responsabilità dei molti inconvenienti avvenuti.

Questo credo possa essere il caso attuale, ed è stato il movente della mia interpellanza. Dopo molte perplessità, e tergiversazioni è venuta la legge testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sul risarcimento dei danni di guerra.

A questa legge che aveva molti difetti (e quale è la legge che ne sia immune?) tenne dietro il relativo regolamento, seguito da tutta quella faragine di decreti luogotenenziali, contraddicentisi qualche volta l'uno coll'altro, e nei quali chi ci si ritrova è bravo.

Oltre a ciò tutti i ministri che lo hanno preceduto, al suo posto, on. Raineri, hanno emanato disposizioni, il più delle volte, se non sempre, sfavorevoli ai danneggiati.

Ma questa legge è stata almeno osservata ed applicata con quella larghezza d'idee e con quella equità quale avrebbe dovuto esserlo, e quale lo richiedeva la dignità dello Stato e la giustizia, ed i gravissimi danni subiti

dalle popolazioni ai quali la legge doveva rimediare?

I numerosissimi reclami che si succedono ogni giorno, e da tutte le parti provano pur troppo il contrario.

Il ministro è al corrente della situazione e dei molti reclami ma non credo inutile che anche il Senato ne venga informato.

Devo premettere che quantunque cinque siano le provincie consociate più o meno nella rovina, intendo più specialmente parlare della provincia di Udine, perchè di questa meglio conosco i numerosi danni, anche segnalatimi da persone degne di fede, e la maggiore copia di reclami ricevuti.

La questione dei danni di guerra è nei seguenti termini:

I danni di guerra in provincie sono stati accertati in un miliardo e mezzo di lire circa e durante l'anno finanziario 1920-21 furono pagati 60 milioni su 200 milioni cioè meno di una terza parte messa a disposizione per questo scopo.

L'intendenza, contro la quale tutti si scagliano, e forse a torto, ha quasi esaurito il suo lavoro di concordato, ma... non può pagare perchè non vengono ad essa forniti i mezzi necessari.

Vi sono a centinaia i buoni di pagamento preparati. Arrivano 5 milioni; quella è la cifra che il Governo manda di solito ogni mese, ed i buoni si saldano per turno.

Ma sono sempre numerosissimi quelli in giacenza, 5 milioni al mese per pagare un miliardo e mezzo (una goccia d'acqua nell'oceano) qualche cosa come 300 mesi, 25 anni!

Come è noto il danneggiato doveva presentare agli uffici destinati allo scopo (nella provincia di Udine fra Intendenza, Uffici del Registro e ricevitorie delle imposte ve ne sono 35), la domanda in duplo accompagnata da perizia, una copia era ritenuta dall'Ufficio, e l'altra, munito del visto, era riconsegnata al presentatore, il quale poteva con questa ottenere i mutui di favore.

E, parlando di questi mutui, è ben vero che abbiano recato un sollievo ai danneggiati; ma non posso fare a meno di osservare che è veramente strano che un debitore moroso (quale è realmente lo Stato in queste contingenze) si faccia pagare un interesse, benchè modico, sulle

somme che egli anticipò per un pagamento di un suo debito.

Faccio pure osservare che il Ministero d'agricoltura con decreto 1 dicembre 1920, decreto che ritengo illegale, ha stabilito un aumento del tasso d'interesse dal 2 e mezzo al 4 per cento a partire dal 1° luglio con manifesta violazione dei diritti acquisiti da coloro che usufruirono di detti crediti.

Secondo il regolamento, il pagamento dei lavori delle denunce concordate ed omologate doveva essere eseguito nel termine di 60 giorni successivi alla omologazione.

A qualcuno fu rilasciato il duplicato di alcune denunce, e negato ad altre.

Interrogato il Ricevitore del registro di Palmanova, dove ciò fosse accaduto, rispose in questi termini: « Di tutte le domande presentate durante il mese di dicembre, non si può rilasciare il visto al duplicato, perchè in seguito a nuove disposizioni (quali?) queste domande devono essere prima esaminate dall'Ispettore superiore (quale Ispettore superiore?) è un mistero.

Infatti nessun Ispettore si è mai presentato all'Ufficio di registro.

Pure a Palmanova la commissione mandamentale che doveva omologare i concordati dell'Agenzia delle imposte e dell'Ufficio di registro, non ha funzionato per parecchi mesi perchè la Pretura era senza Pretore.

E pure accaduto a danneggiati che si erano presentati a riscuotere dei pagamenti per rifusione di danni, con tutti i documenti in perfetta regola, sentirsi rispondere che non vi erano denari in cassa.

È giusto questo e dignitoso?

Veramente ciò non mi pare.

Ed è così che si è ingenerata in tutti la credenza (e ciò con poco vantaggio della dignità dello Stato, che il miliardo dei buoni settimanali, emessi con tanto successo dal Ministro del tesoro, allo scopo di pagare i risarcimenti dei danni di guerra, sia stato usufruito dallo Stato a scopi ben diversi da quelli per cui furono emessi.

Non mi meraviglierebbe che abbiano servito a far fronte, non solo agli aumenti imposti dai ferrovieri, ed anche a quelli aumenti accordati senza che fossero domandati, ma anche a pagare le giornate di sciopero degli impiegati,

in attesa che venga un'altra amnistia, uso Nitti, e la riammissione dei troppo scarsi impiegati licenziati, non che il condono di tutte le punizioni, come parrebbe sia il programma di qualche partito; e ciò per la così detta pacificazione degli animi, e per rialzare il prestigio, e l'autorità dello Stato.

Vorrei pure portare l'attenzione del ministro sulla convenienza di provvedere senza ulteriore ritardo alla risoluzione delle pratiche che riguardano il risarcimento dei danni industriali, tenuti finora in sospenso, mandando le denunce di questi danni di pari passo con quelli dei danni delle abitazioni e degli immobili e mobili rurali.

E, continuando sul doloroso tema di risarcimento dei danni, vorrei sapere dall'onorevole ministro, per quali ragioni la liquidazione per gli immobili requisiti da grandi unità militari (per esempio Intendenza della IV armata, Intendenza dell'armata della Venezia Giulia ecc. e tuttora occupati da autorità militari, non debba venir fatto dal Ministero della guerra, ma si pretende invece che debba venire eseguito dall'Intendenza di finanza, come danni di guerra, mentre il carico delle relative affittanze di questi immobili, ancora in vigore e danni relativi, dovrebbe essere un obbligo derivante dal codice civile, ripetibile anche se non fosse stata presentata la legge sui risarcimenti dei danni di guerra.

Ho detto che la legge ed i regolamenti sono stati sempre ispirati a criteri sfavorevoli ai danneggiati, e citerò qualche caso fra i moltissimi.

L'Ufficio di registro di Spilimbergo, su una denuncia di taglio di alberi di alto fusto pini, acacie, pioppi per L. 31,671 offre L. 9000 ritenuti come legna da ardere, nel mentre trattavasi di legna da lavoro.

Un pino del valore commerciale di L. 15 viene risarcito con L. 1.50.

A San Daniele si agisce cogli stessi criteri, solo in luogo di L. 1.60 si offrono L. 3.

Nel Trentino hanno voluto calcolare le viti come legna da ardere valutandole a L. 2 al quintale.

In quanto ai pagamenti, il decreto 2 aprile 1921 che contiene la promessa di un regolamento sui modi e sui termini di pagamento, ha finito in pratica per sospenderli.

Se si fosse voluto mettere un ostacolo a questi, senza dire la cosa francamente, non si poteva procedere altrimenti.

Esamini il ministro tutti i reclami ed in specie quelli dell'Associazione agraria friulana, e provveda.

Ma la maggior parte degli inconvenienti da me segnalati in questo mio troppo lungo discorso, e del quale chiedo venia al Senato, provengono da un solo fatto: *Insufficienza assoluta del finanziamento della legge.*

Occorre dunque che Ella, onorevole Raineri, ottenga al più presto i fondi necessari. Quando vedo che in questi ultimi tempi sono stati accantonati centinaia e centinaia di milioni per lavori per far fronte alla disoccupazione ed altro, il Governo ha il sacrosanto dovere di pensare anche a rimborsare i danni subiti per causa della guerra alle eroiche popolazioni del Veneto, vittime della invasione.

Confido dunque in Lei, onorevole Raineri, confermato a giudizio della grandissima maggioranza, meritamente a quel posto, e nutro fiducia che Ella vorrà continuare la sua opera proficua per queste regioni, le quali le sono grate per le premure, l'amore, l'attività ed intelligenza che Ella ha loro consacrato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le terre liberate per rispondere all'interpellanza dell'onorevole senatore Di Brazzà.

RAINERI, *ministro per le terre liberate.* Ogni qualvolta il Parlamento deve occuparsi del grave problema della ricostituzione delle terre liberate e dell'applicazione della legge per il risarcimento dei danni di guerra compie un'opera altamente utile. Altamente utile ad ogni effetto. Le popolazioni del Veneto attendono, ma operano con un alto senso di patriottismo e con sforzi di volontà di cui le tracce ogni giorno meglio si riconoscono e delle quali, in un momento in cui il Parlamento possa occuparsi con maggior calma di questo problema, dovrà riconoscerne l'efficacia, la quale va al di là di ogni elogio e fa sentire a noi la fierezza di essere italiani.

La discussione è sempre utile, anche (e mi permetta l'onorevole senatore Di Brazzà di fargli questa osservazione) quando è limitata, come l'illustre interpellante ha voluto, al fun-

zionamento degli uffici di finanza, che sono gli organi cui la legge ha demandato l'incarico di accertare il danno di guerra, di concordare la omologazione e di effettuare i pagamenti.

L'azione dello Stato per il Veneto (e debbo limitarmi al Veneto, perchè delle nuove provincie l'onorevole interpellante non si è occupato) l'azione dello Stato, ripeto, per la ricostruzione del Veneto è assai più ampia e complessa che non sia il pagamento che l'ufficio fiscale debba fare del danno di guerra.

L'opera dello Stato si esplica anzitutto a mezzo del Commissariato di Treviso, diretto da quell'illustre uomo bene amato dai veneti che è il commendator Raimondo Ravà, il quale in poco più di un anno di tempo da che io lo pregai di assumere quell'ufficio nella riforma che determinai dell'antico comitato, ha ormai dato, col sussidio che il Tesoro ha potuto a lui somministrare, un'opera di ricostruzione degli immobili tale che ha costituito la meraviglia degli stranieri, dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia ai giornalisti esteri che hanno visitato quei luoghi, ed hanno manifestato la loro ammirazione perchè noi in questo campo abbiamo fatto assai più di quello che non si sia fatto in Francia dove ancora moltissimo cammino resta da compiere.

E qui permetta il senatore di Brazzà che io indichi qualche numero.

Il Commissariato di Treviso, per la ricostruzione di opere pubbliche ma anche per la ricostruzione di molti edifici privati, al 30 giugno 1921 aveva speso 883.650.000 lire. Devo poi ricordare, là dove il servizio fiscale dell'accertamento dei danni e dei pagamenti non ha pagato che circa 300 milioni, l'Istituto di Credito Federale in Venezia, geniale creazione dell'onorevole Luzzatti, ha potuto avere un'assegnazione, dalla fondazione al 30 giugno 1921 di un miliardo e 410.000.000 i quali sono andati in anticipazioni ai danneggiati rispetto all'ammontare probabile del risarcimento futuro dei danni, per una determinata percentuale, il che l'Istituto di Credito Federale fa con le necessarie cautele e col massimo senso di responsabilità.

L'onorevole Di Brazzà mi ricorda, che attraverso l'Intendenza di finanza di Udine sono andati finora solo 60.000.000 di lire in paga-

mento di danni; di fronte a circa 300.000 o più di domande omologate. Io debbo però osservargli che sul danno totale denunciato nella provincia di Udine di circa 1 miliardo e mezzo, come egli mi ha detto, per il tramite dell'Istituto di Credito Federale sono andati però altri 315.000.000, che, aggiunti ai 60.000.000, dati per mezzo delle Intendenze di finanza, fanno 375.000.000. Aggiungansi ancora le anticipazioni che si sono fatte nella provincia di Udine per la ricostruzione di fabbricati, i finanziamenti fatti ai consorzi zootecnici che poterono così fornirsi direttamente di bestiame; aggiungasi il bestiame che stiamo ritirando dalla Germania in applicazione del trattato di pace, per cui finora parecchie migliaia di cavalli sono stati distribuiti nel Veneto, e una parte proporzionale alla provincia di Udine (e a cominciare dal settembre, quando sarà cessato il caldo, si potrà continuare questo ritiro) e si avranno, non solo i 60.000.000, come effettivamente sono stati dati dalla Intendenza di finanza di Udine, ma evidentemente ci avvicineremo al mezzo miliardo.

In tutto il Veneto fino al 30 giugno scorso, sono andati in anticipazioni e per liquidazioni da parte delle Intendenze di finanza circa lire 300.000.000; per anticipazioni fatte dall'Istituto Federale un miliardo e 400.000.000; per somministrazione in natura circa 146.000.000; per ricostruzione di opere pubbliche e private lire 883.000.000, a mezzo del Commissariato di Treviso. Nel periodo iniziale delle ricostruzioni fatte dal genio militare (ciò che importerà una revisione) sono andati 150.000.000; per materiale diverso lasciato sul luogo e per opere compiute dagli enti militari (e anche qui si farà luogo a qualche revisione) vi sono circa altri 400.000.000. Vi è dunque a quest'ora in tutto il Veneto, un totale di spese fatte dallo Stato, in forme diverse, di circa tre miliardi e mezzo.

Non è a dirsi quindi che dall'armistizio ad oggi si sia fatto poco; lo Stato ha fatto quanto poteva.

Ha ragione l'onorevole senatore Di Brazzà quando dice che, di fronte all'opera che è stata compiuta in altri campi per mezzo di altri organi, gli uffici fiscali hanno dato poco.

Infatti, per anticipazioni e liquidazioni fatte dalle Intendenze di finanza, si sono pagate sole

lire 300,000,000 sui tre miliardi e mezzo spesi nel Veneto. Ma qui una osservazione io debbo fare all'onorevole senatore Di Brazzà.

Nel solo Veneto, a tutto il 31 dicembre scorso, giorno in cui è scaduto il termine per le denunce, abbiamo avuto circa settecentomila denunce di danni di guerra. Come si accerta il danno di guerra? Il più delle volte il danno deve accertarsi in base a testimonianze vaghe ed incerte ed a presunzioni. Bisogna che ci mettiamo in questa condizione di spirito per giudicare il procedimento.

Pensiamo a questi poveri intendenti di finanza, agenti delle imposte, ricevitori del registro, alla dignità e alla coscienza dei quali noi affidiamo un mandato difficilissimo: quello di accertare un danno sopra elementi che molte volte sfuggono.

È vero che si dice debbono raccogliere atti testimoniali, sentire sindaci e carabinieri, ma non dimentichiamo che essi si muovono in un ambiente in cui le circostanze dei fatti, il più delle volte, mancano. Se nella loro coscienza i funzionari credono di esercitare tutti quegli atti d'indagine che essi credono necessari, possiamo noi dir loro: Sbrigatevi, andate rapidamente?

Il senatore Di Brazzà dice: Rinforzate il personale.

Il personale delle Intendenze e degli altri uffici di finanza lo abbiamo così rinforzato che si è già costituita la lega degli avventizi, perchè essi sono già molte centinaia e vengono a chiedere, anche loro, non so quante cose. Ma bisogna che andiamo adagio nell'introdurre negli uffici fiscali, che hanno tradizioni gloriose, perchè per fortuna, sono ancora questi gli uffici dello Stato che meritano la maggiore nostra considerazione, degli avventizi presi qua e là.

DI BRAZZÀ. Io non ho detto questo. Non voglio aumenti d'impiegati.

RAINERI, *ministro per le terre liberate*. Ella dice: Rinforzate gli uffici per far più presto. Ma noi troviamo un limite a ciò nel pericolo che vi è ad introdurre negli uffici fiscali degli avventizi.

Infatti, invece di fare dei grossi corpi delle Intendenze di finanza, poichè la legge da principio parlava solo delle Intendenze di finanza,

abbiamo esteso la facoltà degli accertamenti agli agenti delle imposte e alle ricevitorie del registro, e abbiamo, infine, ricorso a tutti quegli altri temperamenti che ci permettessero di accelerare il lavoro di accertamento.

Ho costituito, d'accordo con il collega delle finanze, un corpo d'ispettori (ispettori superiori del Ministero che sono sempre in giro e rilevano inconvenienti od errori e provvedono a correggerli e ad evitarli per l'avvenire), ed uno speciale Ispettorato di polizia giudiziaria, perchè mi parevano insufficienti le informazioni dei carabinieri. Questo per la difesa degli stessi veneti, perchè in mezzo alla massa sana e buona si sono infiltrati faccendieri che hanno fatto di ogni erba un fascio.

Tutto questo ha condotto ad ottenere che oggi delle settecentomila denunce, più della metà sono state concordate, una metà della metà è stata omologata. Il lavoro procede con molta sollecitudine, cosicchè l'altra metà delle denunce non ancora concordate sono ad un punto avanzato di istruttoria; ciò che permette di confidare che il movimento ritmico dei numeri avrà una velocità maggiore di quella che non ebbe in passato. Se mi si domandasse se credo di avere con questo provvedimento ai bisogni di tutti i veneti non risponderci di sì; mi pare, però, che, complessivamente, l'opera che si va sviluppando, anche da parte degli uffici finanziari, sia tale, da lasciare tranquilli. Le lagnanze che sono venute, le osservazioni che sono state fatte, come quelle esposte oggi con tanta autorità dall'onorevole Di Brazzà, hanno indotto il ministro delle terre liberate, d'accordo con il ministro del tesoro e con quello delle finanze, a riesaminare tutta la materia e sono in preparazione alcuni provvedimenti che permetteranno di procedere rapidamente ai pagamenti, naturalmente con le opportune limitazioni perchè il tesoro dello Stato non può fare miracoli.

Il senatore Di Brazzà mi ha fatto alcune osservazioni citandomi casi particolari: quello di Palmanova, di Spilimbergo: io la ringrazio di avermi dato queste indicazioni.

Se si tratta di casi esemplificativi di sistemi generali, credo possano bastare le spiegazioni da me date; se si tratta di negligenza o di imperizia da parte di qualche impiegato, non dubiti l'onorevole senatore Di Brazzà che richia-

merò i responsabili alla stretta osservanza del proprio dovere.

Per ciò che si riferisce agli interessi del 3 per cento che sono pagati sulle anticipazioni all'Istituto federale di credito, occorre spiegare come è stato creato questo Istituto. Occorre un organo anticipatore di somme ed era giusto d'altra parte che chi ricorreva a questo prestito pagasse l'interesse, tanto più che questo interesse non è che del 3 per cento.

La questione sorge quando il periodo, in cui l'individuo deve pagare il 3 per cento, vada al di là di un certo tempo: effettivamente nella creazione dell'Istituto il concetto del legislatore è stato quello di provvedere e fornire il denaro per una mora di tempo non eccessiva in attesa dell'accertamento.

A questo riguardo informo il Senato che io ebbi già a presentare alla Camera nella passata legislatura un disegno di legge indicato col n. 966 contenente disposizioni per le quali al ministro del tesoro era data facoltà di modificare o anche di annullare l'onere determinato del 3 per cento.

Oggi questo non può esser fatto perchè c'è la legge che ci vincola.

Certo, si tratta di una questione in cui giustizia ed equità non possono essere disconosciute. D'accordo col collega del tesoro l'argomento verrà ripreso colla fiducia di conseguire opportune soluzioni.

Per quanto si riferisce al prestito del miliardo, cioè alle emissioni dei buoni settennali a norma della legge del maggio 1920, che porta col mio il nome dell'on. Luzzatti - poichè l'on. Luzzatti era allora ministro del tesoro - io non posso che compiacermi dell'esito che ha avuto. Mi sia concessa la soddisfazione di ricordare che, sebbene, quando io annunziai questa emissione in un mio discorso tenuto nel Veneto si sollevasse un coro di proteste anche da parte dei veneti migliori che dicevano: «Badate a quello che fate; voi volete pagarci con la carta del nostro dolore e getterete sul mercato un titolo che nessuno vorrà» tuttavia, appena il miliardo fu emesso, fu subito interamente assorbito e oggi il titolo fa il premio se non erro di 5 o 6 lire.

Il che dà un grande riposo a noi mentre si sta preparando la emissione del secondo miliardo.

L'onorevole senatore Di Brazzà ha domandato se il miliardo è stato speso per il caroviveri degli impiegati o per altri scopi. Ebbene, io gli posso rispondere che il miliardo è un miliardo fornito dal credito pubblico, del quale non si può tuttavia abusare: e non possiamo rapidamente far succedere miliardo a miliardo; sebbene la legge ci dia la facoltà di emissione per quattro miliardi.

Intanto i denari vanno alle terre liberate e redente nella misura di circa 130 milioni al mese, oltre un miliardo e mezzo stanziato nel bilancio dell'esercizio 1921-22. Se si vuole ricercare con profitto l'impiego del miliardo, lo si deve controllare nei provvedimenti che sono ogni giorno presi a favore delle provincie danneggiate della guerra e largamente si ritroverà.

Credo di avere risposto esaurientemente all'interpellanza presentata dall'on. Di Brazzà, il quale mi vorrà permettere che io raccolga con lietissimo animo, e ne lo ringrazi vivamente, le ultime parole del nobile suo discorso, poichè egli crede e vede in me il difensore del Veneto: che io voglio con lui risorga all'antica grandezza e nella unione colle nuove provincie, pure esse bisognose di pronta ricostituzione, ritrovi il posto che gli compete nella fortuna e nella grandezza d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero d'Aste.

Badaloni, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Biscaretti, Bollati, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Croce, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant' Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Filomusi-Guelfi, Fradeletto.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Loiodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Millo, Montresor, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoia, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la richiesta di discussione dei seguenti disegni di legge:

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di L. 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari:

Senatori votanti	154
Maggioranza (due terzi)	103
Favorevoli	114
Contrari	40

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di L. 19,500,000 per il

completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto:

Senatori votanti	154
Maggioranza (due terzi)	103
Favorevoli	118
Contrari	30

Il Senato approva.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Pregherei il Senato di volersi compiacere di inviare questi due progetti, per i quali è stata approvata l'ammissione alla discussione, alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Credo che il Senato possa aderire alla richiesta dell'onorevole ministro del tesoro, perchè si tratta di maggiori assegnazioni.

Se non si fa alcuna obiezione, si intende approvata la richiesta dell'onorevole ministro.

I due disegni di legge sono inviati all'esame della Commissione di Finanze.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma:

Senatori votanti	154
Favorevoli	128
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per

il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma:

Senatori votanti	154
Favorevoli	127
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie:

Senatori votanti	154
Favorevoli	119
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po:

Senatori votanti	154
Favorevoli	130
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo:

Senatori votanti	154
Favorevoli	130
Contrari	24

Il Senato approva.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati:

Senatori votanti	154
Favorevoli	123
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in

natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012:

Senatori votanti	154
Favorevoli	130
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli:

Senatori votanti	154
Favorevoli	130
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Senatori votanti	154
Favorevoli	135
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche:

Senatori votanti	154
Favorevoli	124
Contrari	30

Il Senato approva.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte» (N. 7-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte».

Il Senato ricorderà che ieri fu votato l'articolo 3; do ora lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dal-

L'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole « Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti ».

(Approvato).

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ha sede nei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

(Approvato).

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ieri, quando domandai chiarimenti all'onorevole ministro della pubblica istruzione, non li ottenni, forse perchè avendo io detto che avrei votato contro la legge, il ministro dell'istruzione pensò che era inutile darmi chiarimenti: ma sarò recidivo, e chiedo ora ugualmente chiarimenti sull'art. 6. Qui si parla del regolamento che si dovrà fare per quest'Istituto archeologico, io vorrei sapere dall'onorevole ministro della pubblica istruzione se in tale regolamento saranno contemplati i rapporti che devono intercedere fra quel novello Istituto e la Scuola speciale di archeologia che, come Istituto superiore di archeologia, è stata istituita presso la Regia Università di

Roma; scuola, di cui pare che, chi ha scritto questo progetto di legge, ignorasse l'esistenza poichè non ve ne è cenno e manca ogni coordinamento tra queste due istituzioni che sono dirette al medesimo fine.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Posso rispondere all'onor. Scialoja che in fondo la scuola di archeologia di cui egli si occupa, risponde a quel tal fine che si voleva introdurre nell'articolo primo e che il Senato nella seduta di ieri ha ritenuto non corrispondere alle dimensioni finanziarie della legge.

Se si fosse messo nell'articolo primo che l'Istituto è destinato a promuovere gli studi di archeologia, sarebbe indubbiamente nata o una duplicazione di ufficio o, eventualmente, un contrasto con l'Istituto già esistente.

Ma col testo votato dell'articolo primo, i due enti sono completamente distinti. L'uno infatti dovrà raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle belle arti; l'altro invece l'incarico di promuovere gli studi archeologici. Io non credo quindi che possa sorgere la possibilità di conflitto fra questi due Istituti.

Ad ogni modo, nella preparazione del regolamento io, tenendo conto dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Scialoja, non mancherò di ricordarmi della scuola da lui accennata e di consultarla prima di procedere alla approvazione del regolamento stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per il completamento di una commissione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Alcuni colleghi mi hanno ricordato l'importanza di un disegno di legge sulle sostanze radioattive. Ora, l'Ufficio centrale, presso cui questo disegno di legge si trova in esame, non è al completo e quindi non si può procedere all'approvazione e alla presentazione della

relazione. Noi desidereremmo che, a norma del regolamento, l'illustre presidente si degnasse di completare quest'Ufficio centrale in modo che esso possa portare a compimento il suo lavoro.

Mi corre l'obbligo di avvertire che si tratta di un disegno di legge la cui presentazione risale a parecchio tempo fa e che non rientra dunque tra quelli contemplati dall'art. 85 del regolamento.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho domandato la parola unicamente per associarmi alla preghiera dell'onorevole senatore Tamassia rivolta all'illustre Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Riguardo alla richiesta fatta dall'onorevole senatore Tamassia, faccio osservare che a norma del regolamento il presidente ha facoltà di provvedere alla sostituzione soltanto di quei membri di Commissioni o d'Uffici centrali che siano effettivamente mancanti. Ora, la mancanza effettiva dell'Ufficio centrale, cui allude l'onorevole senatore Tamassia, si riferisce soltanto all'onorevole senatore Corbino, testè elevato alla carica di ministro dell'istruzione pubblica. Limitatamente perciò alla sostituzione dell'onorevole senatore Corbino, io posso provvedere, ma non posso fare altrettanto per quegli altri membri dello stesso Ufficio centrale, che, o per ragioni di ufficio o di salute non potessero intervenire ai lavori.

TAMASSIA. Basta che l'onorevole Presidente provveda alla sostituzione dell'onorevole senatore Corbino.

PRESIDENTE. Allora mi riservo di comunicare in altra seduta il nome dell'onorevole senatore che chiamerò a far parte di quest'Ufficio centrale, in sostituzione dell'onorevole senatore Corbino.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Salvia a recarsi al banco della presidenza per la presentazione di una relazione.

SALVIA, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul

seguito disegno di legge: « Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Salvia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili ». (N. 39-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni di guerra ».

Avverto il Senato che l'Ufficio centrale ha presentato un nuovo testo di questo disegno di legge, col quale anche il titolo sarebbe modificato nei seguenti termini: « Provvedimenti relativi ai rimborsi da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili ».

Domando all'onorevole ministro per le terre liberate se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Il nuovo testo presentato dall'Ufficio centrale è stato già concordato col Governo. Consento quindi che la discussione si svolga su di esso.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole Senatore, segretario, Sili di volere dar lettura di questo disegno di legge nel nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 39-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per i danneggiati di guerra, i quali abbiano avuto ricostruiti o riparati immobili a spese dello Stato, il riconoscimento e la liquidazione

dei danni ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per il risarcimento dei danni di guerra avranno luogo con le seguenti norme:

Accertato in base alla perizia fatta a suo tempo dall'organo statale che eseguì la ricostruzione o riparazione o, in mancanza, in base agli elementi comunque acquisibili, quale fosse lo stato dell'immobile distrutto o deteriorato, gli uffici finanziari competenti determineranno quale sarebbe stata l'indennità spettante al danneggiato ai termini delle disposizioni vigenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Stabilita poi in base agli atti di collaudo dei lavori compiuti dall'organo ricostruttore quale fu la spesa effettiva sostenuta dallo Stato al nome di ciascun danneggiato, ove l'importo di essa superi quello della indennità sovrindicata, il danneggiato dovrà rimborsare allo Stato la somma corrispondente all'aumento di valore venale che gli uffici suddetti constateranno esserne derivato all'immobile.

Qualora il danneggiato non abbia presentato denuncia di danni, alla relativa liquidazione si procederà d'ufficio.

(Approvato).

Art. 2.

Se il danneggiato accetta la liquidazione fatta dagli uffici finanziari competenti a norma dell'articolo precedente, l'accordo diventa definitivo e non è soggetto ad omologazione.

Eguualmente diviene definitiva la liquidazione stessa quando entro trenta giorni dalla notificazione fattagliene dall'ufficio finanziario liquidatore il danneggiato non promuova giudizio.

Tutte le controversie circa la liquidazione sono risolte secondo le disposizioni legislative vigenti per il risarcimento dei danni di guerra.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme poste a carico dei danneggiati giusta il comma terzo dell'articolo 1 della presente legge saranno recuperate mediante cinquanta uguali annualità di ammortamento del capitale e degli interessi legali.

Il privilegio speciale stabilito a favore dello Stato dal primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile, è esteso al credito dello Stato per la totalità della somma come sopra

determinata e per la totalità degli interessi, sugli immobili ricostruiti o riparati.

Le quote di capitale e di interessi di cui sopra saranno riscosse dagli esattori delle imposte dirette con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.

È data facoltà al danneggiato di estinguere quandocchessia il proprio debito o di pagare importi maggiori di quelli delle singole rate in cui il debito è ripartito.

(Approvato).

Art. 4.

Per la parte della somma posta a carico del danneggiato corrispondente al deprezzamento di vetustà di cui alla lettera b) dell'articolo 8 del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426, s'intendono estese le agevolazioni disposte nell'articolo 9 comma 3 del citato Testo unico.

Le medesime agevolazioni spetteranno per la somma corrispondente all'ulteriore maggior valore venale derivato all'immobile dalle spese sostenute per lavori di ampliamento e di miglioria, purchè detta somma non superi il quarto della indennità di risarcimento danni calcolata a norma dell'articolo 8 del Testo unico sopra citato, e la indennità stessa non ecceda le lire 100,000.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto da emanarsi dal Ministero delle terre liberate d'accordo con quello del Tesoro saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Del Carretto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL CARRETTO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1919, nu-

mero 219, contenente provvedimenti per la città di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Del Carretto di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: A) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; B) Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; C) Decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 » (N. 136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il disegno di legge: « Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

a) decreto luogotenenziale 26 giugno 1916, n. 837, col quale, a modifica dell'art. 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, venne esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 stabilito per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 di detta legge, per agevolazioni riguardanti opere di provvista di acqua potabile;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782, col quale venne prorogato al 30 giugno 1919, tanto per i comuni della Basilicata quanto per quelli della Calabria, il detto termine del 30 luglio 1918;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235, col quale lo stesso termine venne prorogato al 30 giugno 1920.

ALLEGATO.

Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, numero 837.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, che dichiarano applicabile il beneficio dell'assunzione a totale carico dello Stato della metà della quota di ammortamento e degli interessi dei mutui che i comuni della Calabria e della Basilicata contraggono per le opere di provvista d'acqua potabile, quando le opere stesse siano iniziate e compiute entro il decennio dalla pubblicazione della legge 25 giugno 1916, n. 255, per la Calabria e della legge 9 luglio 1908, n. 445, per la Basilicata;

Ritenuto che difficoltà d'ordine generale, non imputabili ai comuni, hanno spesso impedito ed impediscono di iniziare e compiere i lavori entro i termini come sopra assegnati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 stabilito per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in sostituzione di quello del 27 giugno 1916 stabilito per i comuni della Calabria dal capoverso dell'articolo 41 della legge stessa.

I benefici contemplati nella legge medesima saranno applicabili per i comuni della Basilicata e della Calabria alle opere di provvista di acqua potabile, per le quali entro il 30 luglio 1918 sia con decreto del Ministro dell'Interno approvato il progetto e autorizzato il mutuo di favore col concorso dello Stato, ancorchè entro lo stesso tempo i lavori non siano stati compiuti o iniziati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dalla data della pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

ORLANDO

CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 782.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1916, numero 837, col quale fu esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 fissato per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, stabilendosi che i benefici contemplati in detta legge saranno applicabili per i comuni della Basilicata e della Calabria alle opere di provvista di acqua potabile per le quali entro il 30 luglio 1918 sia con decreto del Ministro dell'Interno approvato il progetto e autorizzato il mutuo di favore con concorso dello Stato, ancorchè entro lo stesso tempo non siano compiuti e iniziati i lavori;

Ritenuta la necessità di prorogare fino al 30 giugno 1919 le anzidette disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, è prorogato fino al 30 giugno 1919.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

NITTI.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

Decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1235.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 19 e 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'articolo 13 della nuova legge 25 giugno 1911, n. 586, concedenti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria, per le opere di provvista di acqua potabile;

Veduti i Nostri decreti 29 giugno 1916, numero 837, e 26 maggio 1918, n. 782, in virtù dei quali i termini fissati ai citati articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, vennero successivamente unificati e prorogati al 30 giugno 1919;

Ritenuta la necessità di prorogare ancora tale termine al 30 giugno 1920;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 AGOSTO 1921

Consiglio dei Ministri, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, e già protratto al 30 giugno 1919, con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 782, è prorogato al 30 giugno 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA

NITTI.

SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIUNTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. Consenta il Senato che io dica brevissime parole facendo rilevare la condizione dolorosa nella quale si trovano parecchi comuni della Basilicata e della Calabria che hanno iniziati i lavori necessari per la costruzione delle condutture dell'acqua potabile, e non hanno potuto condurli a compimento. Essi avevano ottenuto mutui dalla Cassa depositi e prestiti, come è stabilito dalla legge, e il sussidio governativo del 50 per cento, e nei loro bilanci avevano anche stanziato le rate che i contribuenti dovevano pagare.

Venuta la guerra, si sono sospesi i lavori che ora devono essere ripresi. Se non che quei progetti, che portavano, supponiamo, una spesa di un milione, oggi ne richiedono tre o quattro. Conosco, ad esempio, le condizioni di sette comuni della Calabria, che formano insieme una popolazione di circa 30 mila abitanti; la spesa

necessaria per fornire l'acqua potabile a questi comuni, riuniti in consorzio, ascendeva prima della guerra a due milioni; ora ci vorranno per lo meno cinque milioni, perchè i materiali sono a prezzi altissimi, come la mano d'opera, e quindi questi comuni si trovano nella dolorosa condizione di non potere continuare i lavori e di dover pagare il prestito contratto.

Io mi rivolgo al Governo e specialmente all'onorevole De Nava, il quale ha fatto tanto per la sua regione, perchè prenda a cuore le condizioni dolorose in cui si trovano molti comuni della Calabria e della Basilicata.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Assicuro l'onorevole Giunti che il Governo terrà conto della sua raccomandazione, perchè trova giusto quanto egli dice. Dico anzi di più, che cioè prima di concedere dei prestiti per nuove condutture è conveniente, secondo me, completare i prestiti per le condutture già iniziate. Io pertanto assicuro l'onorevole senatore Giunti che il Governo farà raccomandazioni alla Cassa depositi e prestiti in conformità ai desiderati che egli ha espresso.

GIUNTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro per quello che mi ha detto; però mi permetto di far notare che non è solo la Cassa depositi e prestiti che deve aiutare questi comuni; anche il Governo deve dare il suo contributo del 50 cento, e la Cassa depositi e prestiti aumentare la sua dotazione.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Il Governo terrà conto delle sue raccomandazioni.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919 n. 2213 e 2 maggio 1920 n. 868 concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge dei regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213 e 2 maggio 1920 n. 868 concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 9*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge:

1° il Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2213, che provvede alla costituzione di fondi per opere di previdenza ed assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno;

2° il Regio decreto 2 maggio 1920, numero 868, che sospende l'applicazione del precedente decreto.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 1 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 868, è sostituito il seguente:

« Il Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2213, è abrogato in ogni sua parte ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADALONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 249 riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale di amministrazione di Sanità ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badaloni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Pellerano di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto interroga il ministro del tesoro e il sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, per sapere quando uscirà il testo unico delle leggi sulle pensioni privilegiate di guerra da un anno preparato e pronto per la pubblicazione.

« Rava ».

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213, e 2 maggio 1920, n. 868, concernenti le Opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti (N. 9).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Conversione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 (N. 171);

Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 (numero 172);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica (N. 165);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano (N. 154);

Istituzione di un Ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime (N. 155);

Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche (N. 160);

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in servizio quali applicati (N. 161);

Fondazione di un Istituto sperimentale di Chimica industriale e di una Sezione di Inge-

gnieria Chimica presso la R. Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri in Padova (N. 162);

Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse (N. 170);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 259, che reca provvedimenti per la città di Napoli (N. 176).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'a-

vanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cas-

azione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la

classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra non-

chè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la

proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149).

La seduta è sciolta (ore 19.40).

Licenziato per la stampa il 27 agosto 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.